

N. 00493/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2014, proposto da:

Valerio D'Este, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Nesto, con domicilio eletto presso Paola Spagnolo in Venezia, San Marco 3829;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio Gidoni, Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

per l'annullamento

della ordinanza di demolizione di opere edilizie del Comune di Venezia 11/12/2013 prot. n. 2013/541326, notificata al ricorrente in data 10/1/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione dell'11/12/2013 in epigrafe citata mediante la quale si è disposta la demolizione della "costruzione di capannoni ad uso artigianale riparazione natanti per una superficie totale di mq. 621,35 ed identificati negli elaborati grafici allegati al condono n. 7525/0 come: - capannone principale/cantiere di superficie totale mq. 462,86; - deposito legnami di superficie mq. 62,54; - mensa e servizi per una superficie di mq. 19,8, magazzino di mq. 28,8; officina di mq. 43,35, locale contatore di mq. 4,00".

Detto ordine di demolizione, che incide su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale, è conseguente ad un diniego di condono impugnato presso questo Tribunale il cui ricorso è stato dichiarato perento con decreto n. 2256/2007 del 04/07/2007.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 09 Aprile 2014, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

1. E' infondato il primo motivo nella parte in cui si sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe richiesto una più congrua e analitica motivazione in considerazione del tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi.

1.1 Sul punto risulta dirimente l'applicazione di quel costante orientamento giurisprudenziale, il cui contenuto questo Collegio ritiene di condividere, nella parte in cui qualifica, quale atto dovuto, l'emanazione di un'ordinanza di demolizione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia emanato un precedente diniego di condono.

1.2 Si consideri, inoltre, che nel caso di specie non sussistono nemmeno i presupposti per individuare un "affidamento" del privato e, ciò, considerando come l'Amministrazione a seguito dell'istanza di sanatoria avesse istruito il relativo procedimento che, a sua volta, si era concluso con un provvedimento di rigetto della stessa istanza.

Detta circostanza fa ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza del carattere abusivo dell'opera, circostanza quest'ultima che è di per sé sufficiente a rilevare l'inesistenza di un "affidamento" della ricorrente circa la legittimità delle opere di cui si tratta.

1.3 Ne consegue che a seguito di detto provvedimento di diniego non poteva non seguire, in considerazione del permanere del carattere abusivo dell'opera, l'emanazione dell'ordinanza di demolizione ora impugnata e, ciò, a prescindere dal periodo di tempo intercorso tra i due provvedimenti sopra citati.

2. Devono ritenersi infondati anche il secondo e il terzo motivo mediante i quali si rileva la discordanza tra il contenuto dell'ordinanza di demolizione e la relativa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e, ancora, la mancanza di motivazione della stessa ordinanza di demolizione.

2.1 Sul punto va ricordato come deve ritenersi prevalente quell'orientamento giurisprudenziale, di recente peraltro confermato (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 11-07-2012, n. 694), nella parte in cui ha precisato che *“l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, emessa successivamente all'adozione di un diniego di concessione edilizia in sanatoria, non necessita del previo avviso di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di atto vincolato e meramente consequenziale, nell'ambito di un procedimento sanzionatorio sostanzialmente unitario”*.

3. Nemmeno è possibile accogliere l'eccezione diretta a rilevare l'esistenza di un difetto di motivazione e, ciò, considerando come nel provvedimento siano esplicitate le ragioni dello stesso, queste ultime rinvenibili nel contrasto con l'art. 25 delle NTA e nell'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004.

3.1 E', peraltro, evidente come la motivazione del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere che espressa succintamente, considerando come l'ordinanza di demolizione costituisca l'immediata conseguenza del provvedimento di diniego, nell'ambito del quale, è lecito presumere, che l'Amministrazione abbia valutato la legittimità (o meno) del manufatto.

4. Va, in ultimo, respinto anche l'ultimo motivo del ricorso, in quanto diretto ad affermare come l'intervento edilizio non costituisca un

organismo edilizio di specifica rilevanza e, quindi, suscettibile di un autonomo utilizzo.

E' del tutto evidente come detta argomentazione risulti inammissibile, in quanto riferita a sostenere l'illegittimità del procedimento, e quindi della relativa istruttoria, posta in essere in sede di diniego di condono.

5. L'infondatezza di tutte le censure sopra citate consente di respingere il ricorso nella sua interezza.

Sussistono i giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)